



## **CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO**

SETTORE Settore 4 Edilizia ed Urbanistica

UFFICIO Ambiente

### **ORDINANZA Numero 17**

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
DAL 1 OTTOBRE 2026 AL 30 APRILE 2027. LIMITAZIONI ALLA  
CIRCOLAZIONE VEICOLARE.**

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM<sub>10</sub> in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM<sub>10</sub>, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM<sub>10</sub> permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Castelfranco Veneto risulta inserito nella zona “IT0522 Pianura” e ha una popolazione superiore ai 30000 abitanti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure

da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM<sub>10</sub>), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM<sub>10</sub>: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM<sub>10</sub> rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;

- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM<sub>10</sub> tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;

VISTA la proroga del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in condizioni di nessuna allerta inserita nel “decreto-legge Infrastrutture” (DL 121/2023), come modificato dal DL n. 73 del 21/5/2025, convertito in L. n. 105 del 18/7/2025 che sposta la data di inizio della restrizione dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 innalzando anche a 100000 abitanti la soglia di popolazione dei Comuni nei quali applicare la limitazione;

VISTA la relativa presa d'atto della Regione Veneto con Dgr n. 1005 del 2/9/2025;

RICORDATO che la L. n. 105/2025 ha altresì stabilito che, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possono prescindere dall'inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi Euro 5 diesel nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione negli stessi di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla L.R. Veneto n. 22/2026 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 18/9/2026 “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. 12 settembre 2023 n. 121 – Misure Urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale – convertito con modificazioni dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1”;

DATO ATTO che l'Accordo Padano prevede, tra le altre, misure di limitazione alla circolazione veicolare per le autovetture private e per i veicoli commerciali diesel, *“da applicare prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale”*, come sottolineato dall'art. 2 comma 1 lett. a) del testo;

DATO ATTO che:

- nel Comune di Castelfranco non è ancora attivo un servizio di trasporto pubblico locale adeguato, e che le modifiche strutturali alla viabilità cittadina sono in corso di realizzazione, con particolare riferimento al nuovo Terminal Bus in fase di collaudo e conseguente revisione delle linee di trasporto pubblico del gestore MOM;
- che si reputa opportuno, come per gli anni precedenti, individuare la porzione di territorio entro la quale applicare il divieto (di seguito Area NO SMOG), in modo tale da preservare la possibilità di spostamento ai cittadini non serviti dai mezzi di un sistema di trasporto urbano nel territorio;
- questa Amministrazione Comunale ha comunque avviato lo studio per l'ampliamento della zona No Smog, considerando gli interventi in atto per implementare la mobilità sostenibile sul territorio;
- che si rinvia a successivo provvedimento l'ampliamento della zona NO SMOG;

RITENUTO di prevedere specifiche deroghe al divieto di circolazione all'interno dell'area individuata, per i mezzi di servizi di pubblica utilità, di soccorso e di pubblico servizio;

RITENUTO pertanto di individuare a tale scopo nel centro storico all'interno delle mura cittadine, denominato NO SMOG con ingresso da Via Garibaldi e Via Francesco Maria Preti la zona di divieto al transito dei veicoli, secondo gli indirizzi operativi contenuti nella DGRV 1089 del 9 agosto 2021 e rinnovati con l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con DGRV n. 377 del 15 aprile 2025;

VISTI:

- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa,

1. l'istituzione del divieto di circolazione, dall'1/10/2026 al 30/04/2027, nella **zona NO SMOG individuata nel centro cittadino, e precisamente l'intera area interna alle mura cittadine, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi**, alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

#### **LIVELLO NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE**

dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:

- a) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0 e Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

- c) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0 e Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d) veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro0 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

### **LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO**

dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:

- a) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b) autoveicoli M (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c) autoveicoli N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 e Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- e) veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 ed Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

### **LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO**

dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:

- a) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a diesel e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c) autoveicoli M e N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a GPL/metano-benzina/diesel omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 e Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d) veicoli L (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 ed Euro1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- e) in situazione di prolungata allerta rossa (due bollettini successivi) è sospesa, fino al rientro del livello di allerta verde, la circolazione e l’uso dei mezzi di cui agli artt. 57-58 del Codice della Strada.

## **2. Le limitazioni alla circolazione ai punti 1 e 2 si intendono con le seguenti eccezioni e deroghe:**

- Veicoli dei residenti all’interno dell’area NO SMOG;

- Veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF. della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
- Veicoli di pronto soccorso sanitario;
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio e di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza.

**3. Il divieto di circolazione di tutte le categorie di veicoli, ad esclusione di quelli elettrici, nell'intera area NO SMOG interna alle mura cittadine, con ingresso da Via Francesco Maria Preti e Via Garibaldi dalle ore 8.30 alle ore 19.30 una domenica al mese, nel periodo ottobre 2026 - aprile 2027 compreso, secondo il seguente calendario:**

- 04 ottobre 2026
- 22 novembre 2026
- 06 dicembre 2026
- 10 gennaio 2027
- 07 febbraio 2027
- 21 marzo 2027
- 25 aprile 2027

#### INVITA

i conducenti delle seguenti categorie di veicoli a non sostare con motore acceso:

- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- autobus nella fase di sosta ai capolinea;
- veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;

#### DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i settori comunali e a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Locale;
- Settore Tecnico III° - LL.PP. e Manutenzioni;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;
- Azienda ULSS n. 2;
- ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso;
- MOM – Azienda di Trasporto Pubblico Locale;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato – comando Provinciale di Treviso;
- Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto.

## AVVISA

1. che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni: Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di  $PM_{10}$  di  $50 \mu g/m^3$ .  
Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di  $PM_{10}$  di  $50 \mu g/m^3$ .  
Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di  $PM_{10}$  di  $50 \mu g/m^3$ .  
I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino  $PM_{10}$  di ARPAV reperibile al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>
2. che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
3. che il Comando di Polizia Locale e Protezione Civile potrà derogare alla presente ordinanza in caso di emergenze concernenti la viabilità ovvero a tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.
4. Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.
5. Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.
6. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
7. A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'ing. Giuliano Cunico.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Visto: Il Dirigente del Settore 4 Edilizia ed Urbanistica

Li, 29/09/2026

LA SINDACA  
Maria Wanjera Ghimenton

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARIA WANJERA GHIMENTON in data 29/09/2026